


GLI AVVENIMENTI SPORTIVI

ROMA B - LAZIO B 1 - 0



Ha dominato il fango

LAZIO: Orlando, Napoloni, Del Buono, Carradori, Eufemio, Moltrasio, Lucentini, Dettori, Praest, Zanoli, Chiricello, ROMA: Panetti, Cardoni, Franchi; Alloni, Morabito, Pontrelli; Ghiglia, Marcellini, Nordahl, Barbolfin, Santopadre.

ARBITRO: Magherino, di San Severo.

MARCATORI: nel primo tempo, al 10° Barbolfin.

NOTE: Spettatori circa 6.000. Calcio d'angolo 6 a 3 per la Lazio. Un solo cambiamento nelle due formazioni; al 11° della ripresa Coletti prendeva il posto di Praest.

Pioggia e fango l'hanno fatto da padrone nei piccoli derby tra i rincalzi biancoazzurri e le riserve giallorosse. Il terreno del Torino sogniglio più ad una risata che ad un campo di football ed i giocatori — ridotti ad autentiche maschere di fango dopo pochi minuti di gioco — hanno dovuto compiere miracoli di equilibrio per trovare la palla. Invece i biancoazzurri, naturalmente di poco, è rimasto in tutto minore dal lato tecnico anche se da quello agonistico ha ricevuto un poco del quello dei tempi belli del Testaccio: i giocatori non poteranno correre ed il pallone, benché calciato con forza, più volte si è arrestato in mezzo alla molta fango, non pas a quel giocatore che lo aveva lanciato, altre volte invece è finito nell'altra direzione che in quella voluta.

Il risultato (1-0) è stato favorevole alla Roma, la quale, sorretta da un buon quattro-meglio ha rapito ad-

versario alle condizioni del terreno che esigono un gioco prenamente alto, fatto di lunghe lanci in avanti e spombe di qualsiasi fierezza.

I lanceri in profondità dei difensori romani (quando il pallone non si imponentava) trovavano Ghiglia, Marcellini e Nordahl, mentre i primi — Mazzatorta, monte Nordahl, biancoazzurri — venivano da Eufemio, e Santopadre hanno fatto ben poco.

Fra i biancoazzurri Orlando non ha colpito nell'azione del goal; Lo Buono ha fatto quel che ha potuto per controllare l'invasione Ghiglia; Napoloni non ha demeritato; Carradori, appurato strambo e irregolare, ha dimostrato di non passi più al giocatorio che lo aveva lanciato, altre volte invece è finito nell'altra direzione che in quella voluta.

Fra i giallorossi, degli attaccanti e del quadrilatero abbiam detto, resta da dire che Morabito, Cardoni e Franchi sono ben disimpegnati e Panetti, nella poche volte che era stato impegnato meno, meritava la sufficienza.

Fra i giallorossi, degli attaccanti e del quadrilatero abbiam detto, resta da dire che Morabito, Cardoni e Franchi sono ben disimpegnati e Panetti, nella poche volte che era stato impegnato meno, meritava la sufficienza.

Eccoci allora, come di consueto, a giudicare del

GLI SCANDALI DEL CALCIO IN TRIBUNALE.

Trecento milioni di cauzione chiesti alla Roma da Catalano

Rognoni e Giulini convocati come testimoni al processo Sterlini-Manenti

Dimani al giudice Saia del Tribunale civile, e ripresa ieri mattina la causa intentata dal socio vitalizio Osvaldo Catalano contro la «Roma» per ottenere l'invalidazione della elezione dell'attuale Cittadella, accusata di essere stata fatta in favore di Giacomo Sartori, presidente della 10 giugno assemblea in questione si impedì praticamente ai soci di votare a scrutinio segreto, e venne eletto Renato Sacerdote per acclamazione di una minoranza di soci, tra i fischii della grande maggioranza di dissidenti.

L'avv. Burali d'Arezzo, ha sostenuto per la «Roma» la incompetenza a giudicare della Magistratura ordinaria poiché l'art. 10 delle statute della FIGC prevede che i soci ed i giocatori di una società non possono ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi sportivi, ma devono rivolgersi ai semisti agli organi del CONI, della Federazione, ecc. Inoltre, l'art. 7 dello statuto della «Roma» stabilisce che deve essere il collegio dei probiviri della società a dirimere le vertenze fra i soci.

L'avv. Tomasi, legale del Catalano, ha replicato che i probiviri dovendosi considerare illegali in quanto eletti durante la tumultuosa assemblea del 10 giugno, non possono intervenire nel caso; quanto alla giurisdizione ritiene che il Catalano non poteva rivolgersi agli organi del CONI e della FIGC poiché nel caso non si tratta di una vertenza per questioni inerenti al gioco, ma riguardante irregularità verificate nel corso dell'assemblea in cui dovevano essere eletti gli organi direttivi della «Roma». Il legale ha inoltre chiesto al giudice:

a) la citazione del presidente della società, comm. Sacerdote, e di altri testi che potranno deporre sulle circostanze in cui venne l'assemblea del 10 giugno;

b) il risarcimento dei danni nella misura di una lira al socio Catalano per essere stato impedito nel suo diritto di voto;

c) un deposito cauzionale da parte di Sacerdote e degli altri consiglieri per gli impegni da essi assunti dopo le

elezioni per un ammontare di oltre 320 milioni;

d) la pre-entazione in tribunale della bilancio 1955-56 e di quello 1955-56 non presentato in assemblea.

Il magistrato, riservandosi di decidere il sortilegio della 10 giugno giorno in cui l'assemblea si impedì praticamente ai soci di votare a scrutinio segreto, e venne eletto Renato Sacerdote per acclamazione di una minoranza di soci, tra i fischii della grande maggioranza di dissidenti.

L'avv. Burali d'Arezzo,

ha sostenuto per la «Roma» la

incompetenza a giudicare

della Magistratura ordinaria

poiché l'art. 10 delle statute

della FIGC prevede che i

soci ed i giocatori di una

società non possono ricor-

re all'autorità giudiziaria per

la tutela dei propri inter-

essi sportivi, ma devono ri-

volversi ai semisti agli orga-

nzi del CONI, della Federa-

zione, ecc. Inoltre, l'art. 7 dello

statuto della «Roma» stabilis-

ce che deve essere il collegio

dei probiviri della società

a dirimere le vertenze

fra i soci.

L'avv. Tomasi, legale del

Catalano, ha replicato che i

probiviri dovendosi considerare

illegali in quanto eletti

durante la tumultuosa assem-

blea del 10 giugno, non posso-

no intervenire nel caso;

quanto alla giurisdizione

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-

semblea in cui dovevano esse-

re eletti gli organi direttivi

del CONI, della FIGC, ecc.

In questa sua tesi, il Catalano

ritiene che il Catalano non

poteva rivolgersi agli orga-

nzi del CONI e della FIGC

poiché nel caso non si

tratta di una vertenza per

questioni inerenti al gioco,

ma riguardante irregularità

verificate nel corso dell'as-